

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO AVENTE PER OGGETTO IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE, PER L'ANNO 2024, DI VEICOLI DI QUALSIASI CASA COSTRUTTRICE IN DOTAZIONE AI REPARTI DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA, INSISTENTI NELLA PROVINCIA DI _____
CIG: _____

Articolo 1

OGGETTO E VALORE DELL'ATTO

Il presente atto ha per oggetto il servizio per l'anno 2024 di riparazione e manutenzione veicoli di qualsiasi casa costruttrice in dotazione ai Reparti del Comando Legione Carabinieri Sicilia, insistenti nella Provincia di _____, così come previsto nell'allegato Capitolato Tecnico (*all. A*).

Alla presente obbligazione commerciale è attribuito l'importo massimo presunto di € _____.- _____,00 più iva al 22% per un importo complessivo massimo presunto di € _____.____,____; la ditta aggiudicataria si impegna ad applicare i seguenti sconti:

- Prezzo listini ufficiali dei ricambi case costruttrici nazionali: _____, ____% (in lettere _____/____)
- Prezzo listini ufficiali dei ricambi case costruttrici estere: _____, ____% (in lettere _____/____)
- Prezzo dei ricambi dedicati ai veicoli protetti: _____, ____% (in lettere _____/____)
- Prezzo dei ricambi equivalenti nazionali : _____, ____% (in lettere _____/____)
- Prezzo degli accumulatori /batterie) originali: _____, ____% (in lettere _____/____)

Trattandosi di contratto a quantità indeterminata, l'importo complessivo di cui sopra è indicato a puro titolo orientativo. L'importo effettivo del contratto sarà comunque contenuto nel limite delle anticipazioni concesse sul capitolo di spesa. Pertanto, nessun compenso o indennità spetta alla ditta nel caso che alla scadenza del contratto l'importo risulti comunque inferiore. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, il presente atto negoziale è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del menzionato Codice. -----

Articolo 2

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative: -----

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", secondo le previsioni di cui all'art. 225, co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegati al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

*Articolo 3**REVISIONE DEI PREZZI*

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT. ----/

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - all'Ufficio Logistico Sezione Motorizzazione del Comando Legione Carabinieri "Sicilia" ed al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Sicilia". ----/

L'operatore economico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36. ----/

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta). -----/

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria. -----/

L'Ufficio Logistico Sezione Motorizzazione sopradetto, procederà all'esame dell'istanza,

verificando, sulla base degli indici di cui al comma 2, l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. ---/

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra. -----/

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione (Ufficio Logistico Sez Motorizzazione e Servizio Amministrativo) dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione (in aumento o in diminuzione dei predetti prezzi), che dovrà essere formalizzata all'operatore economico con la successiva stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto (anche ad invarianza della precedente spesa complessiva). -----/

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo. -----/

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Articolo 4

MODALITA' E DURATA DEL SERVIZIO –ed Opzioni proroga

Le modalità di esecuzione sono quelle espressamente richiamate nel Capitolato Tecnico, avente per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione veicoli di qualsiasi casa costruttrice in dotazione ai Reparti del Comando Legione Carabinieri Sicilia, insistenti nella Provincia di _____ . -----

La presente Obbligazione Commerciale ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31-12-2024 e si intende scaduto senza alcuna comunicazione fatta salva la possibilità espressa di attivare la

proroga del contratto per successivi mesi 24 agli stessi patti e condizioni di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023. La proroga è finalizzata ad assicurare la transizione verso il nuovo appalto.

I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla Ditta aggiudicataria dovranno essere riparati a cura e spese della stessa Ditta che, peraltro, potrebbe essere anche chiamata a liquidare eventuali e successivi altri danni relativi all'incuria predetta, salvo il caso di comprovata sussistenza di una causa forza maggiore in relazione ad eventi straordinari che potessero verificarsi nel corso della esecuzione dei lavori. In tale ipotesi, l'onere della prova della forza maggiore rimane in capo alla Ditta aggiudicataria. -----

Articolo 5

MODIFICHE E VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ex art. 120 comma 9 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni stabilite dal presente contratto, fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo di cui all'articolo 1. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. -----/

Fermo quanto sopra, e ferma la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 3, se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 15 novembre 2012 n. 236.

Articolo 6

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da contratto, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla richiesta diramata da questo Comando Legione Carabinieri con lettera nr.

___/___ datata ___-___-___, la Ditta presta polizza fideiussoria nr. _____ emessa in data ___-___-___ dalla società _____ - agenzia _____ - di € __.____, pari al ___% (per cento) del valore contrattuale di cui al precedente articolo 1, al netto dell'iva perché in possesso / non in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, (pertanto come previsto dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è /non è ridotto del 50% (cinquanta per cento). La suddetta cauzione verrà custodita dall'Amministrazione e sarà svincolata al termine degli obblighi derivanti dal presente atto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. -----/

Articolo 7

CONVENZIONI CONSIP – RECESSO

Questa A.M. in aderenza a quanto previsto dall'art.1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge del 7 agosto 2012 n.135 si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente atto negoziale, previa formale comunicazione a mezzo PEC alla ditta, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 4888 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la ditta non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488. L'A.M. si riserva –inoltre – il diritto di recedere dal presenta atto negoziale, previa formale comunicazione a mezzo PEC alla ditta, con preavviso non inferiore a venti giorni, nel caso in cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a seguito di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblicata effettuata del Centro Unico Contrattuale, comunichi l'operatività del nuovo contratto prima della scadenza del

presente atto.....

Articolo 8

POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta esecutrice del servizio e segnatamente l'impresa individuale _____, ha stipulato la polizza assicurativa avente n. _____, con rinnovo semestrale e relativa quietanza pagata in data 0__ - __ - ____, che estende la garanzia fino al __ - __ - ____, con la società _____ agenzia di _____ con massimale di € __. ____, __ (/00), a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per danni a cose o persone, commessi a qualunque titolo e per qualunque causa.....

Articolo 9

INADEMPIENZE E PENALITA'

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 124 e seguenti del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e fermo restando quanto disposto dagli artt. 355 e 356 del Codice Penale, si stabilisce che in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi derivanti dalla presente Obbligazione Commerciale, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione della Difesa, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di: *a)* dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; *b)* provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate nel citato decreto; *c)* lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità previste secondo le disposizioni dell'Art. 10 del Capitolato Tecnico di Gara che qui si intende interamente richiamato.....

*Articolo 10**VINCOLO CONTRATTUALE - Recesso Unilaterale*

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza delle proprie insindacabili esigenze logistiche o di servizio, o in caso di mancanza di copertura finanziaria di recedere unilateralmente e senza oneri in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), senza che la ditta abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata. Sarà ritenuta valida, in ogni caso, la data di ricezione della P.E.C.-----

*Articolo 11**SUBAPPALTO*

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In relazione con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto non è ammesso stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

*Articolo 12**DECADENZA DEI DIRITTI*

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettante in dipendenza del presente atto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di mesi 3 (tre) dal giorno della liquidazione finale dell'atto. -----

*Articolo 13**SPESE INERENTI IL CONTRATTO*

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Al presente atto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, co.10 e il relativo Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36.

Il relativo onere sarà a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, ed è assolto secondo le indicazioni contenute nella circolare 22/E in data 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Sono altresì soggetti a bollo, fin dall'origine, compatibilmente con quanto indicato nell'articolo 2 dell'allegato I.4 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, i documenti indicati nella risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

*Articolo 14**ASSICURAZIONI SOCIALI E NORME DI SICUREZZA*

Per l'esecuzione del servizio, la ditta è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia previdenziale degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia nonché malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. -----

*Articolo 15**FATTURAZIONE E PAGAMENTO*

La fattura fiscale dovrà: essere intestata al Comando Legione Carabinieri Sicilia – Corso Vittorio Emanuele nr. 475 – C.F. 97057690824 – 90134 Palermo; alla stessa dovranno essere allegati le posizioni INPS ed INAIL, oppure autocertificazione del D.U.R.C., unitamente ad un documento di identità valido del sottoscrittore; ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013 e della circolare nr.37 del 04.11.2013 del M.E.F. , essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico tramite p.e.c. attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica PA, ovvero all'indirizzo <http://fatturapa.gov.it/> inserendo il Codice Univoco dell' Ufficio destinatario (EBUQLU) comunque reperibile sul sito web www.carabinieri.it alla sezione Gare d'appalto/fatturazione elettronica – codici IPA, significando che i documenti inviati ad altri Uffici che non siano effettivi destinatari saranno considerati come non pervenuti e non saranno posti in pagamento senza che si renda necessaria alcuna comunicazione ulteriore da parte di questa Amministrazione; la stessa, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Comando ricevente, sarà posta in pagamento dal Servizio Amministrativo. Il pagamento delle forniture e/o dei lavori, detratte le eventuali penalità di cui l'impresa si sia resa passibile, avverrà

entro 30 giorni - così come espressamente concordato ed accettato dalla ditta - dalla ricezione della fattura solo a mezzo bonifico *on line*, previa attestazione della regolarità contributiva (L. 12/11/2011 n. 183) al momento del pagamento della fattura stessa. ----

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello “a saldo”, la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall’art. 11, comma 6, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. -----/

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”) –introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*) - all’operatore economico sarà corrisposto solo l’importo imponibile indicato in fattura, mentre l’imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’Erario dall’A.D. (*c.d. split payment*). -----/

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00, l’A.D. procederà *-in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 -* con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. -----/

Rimane inteso che l’A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (*D.U.R.C.*), attestante la regolarità dell’operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. --/

L’operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 11 e 12 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo

apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. -----/

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. -----/

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. -----/

La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. -----/

Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito. -----/

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate). --/

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato. -----/

È fatto, altresì, divieto all'operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. -----/

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita

istanza. -----/

Articolo 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria dichiara espressamente, di essere a conoscenza e di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 nr. 136. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi l'atto negoziale si risolverà *ipso-jure*. -----

All'uopo la Ditta comunica che il sig.: -----/

- _____, nato a _____ (____) il ____ - ____ - ____ e residente in _____ (-
____) via _____ n. ____ C.F. _____,-----

è autorizzato ad operare sul seguente conto corrente dedicato: _____ Agenzia
____ via _____ n. ____ IBAN _____ [cfr. articolo 3, co. 7
come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), nr. 6 del D.L. nr. 187/2010]. -----

Articolo 17

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga a: ----/

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; ----/
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; -----/

- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 18

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico *-ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione -* non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. -----/

Articolo 19

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato agli Organi di controllo. -----/

*Articolo 20**DECADENZA DAI DIRITTI*

Rimane espressamente convenuta la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere della data di liquidazione finale del contratto medesimo.

*Articolo 21**RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

E' fatto divieto alla Ditta, che dichiara di conoscere le conseguenze penali, di effettuare, esporre o diffondere, riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o divulgare notizie e dati di cui essa sia comunque venuta a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l'Amministrazione della Difesa. La ditta autorizza, ai sensi del D. Lgs. nr. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali necessari per la sottoscrizione del presente accordo. L'Amministrazione esegue il trattamento dei dati in ottemperanza ad obblighi di legge; lo stesso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza..-----

*Articolo 22**INOSSERVANZA OBBLIGHI CONTRATTUALI*

L'Amministrazione si riserva, nel caso di inosservanze anche parziali degli obblighi assunti dalla Ditta, di risolvere l'impegno in qualsiasi momento – a mezzo di semplice denuncia – salvo ogni diritto derivante dalla inadempienza della Ditta stessa. -----/

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art. 4, lo stesso dovrà informare senza ritardo l'Amministrazione, facendo pervenire – esclusivamente a mezzo PEC – all'Ufficio Logistico Sezione Motorizzazione e al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c.. -----/

Si precisa che: -----/

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria; -----/
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere. -----/

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi: -----/

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; -----/
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto; -----/
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati; -----/
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico. -----/

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al

verificarsi dei seguenti eventi: -----/

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; ----/
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; -----/
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; -----/
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; -----/
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; -----/
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; -----/
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici. -----/

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d). -----/

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico. -----/

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione. -----/

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà: -----/

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale; -----/
- disporre la sospensione dei servizi/forniture, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. ricomincerà a decorrere. -----/

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico – effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione. -----/

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio. -----/

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica – effettuata esclusivamente a mezzo PEC – del provvedimento motivato con il quale

l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata. -----/

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata. -----

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Articolo 24

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi dell'atto, la ditta aggiudicataria elegge il suo domicilio legale in _____ (), via _____ n. __, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti la presente obbligazione. -----

La ditta è tenuta a comunicare al Comando Legione Carabinieri Sicilia – Servizio Amministrativo ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione s'intendono a carico della ditta tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza. -----

Articolo 25

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico. -----/

2. Offerta Economica. -----/

3. Patto di integrità. -----/

Il presente atto, che si compone di nr. __ (_____) pagine, oltre al Capitolato Tecnico allegato, viene letto dalle parti convenute che lo approvano integralmente e di seguito lo sottoscrivono. ----

Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 della presente obbligazione commerciale. --